



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Como Prestino-Breccia

Via Picchi 6, 22100 Como - Tel.: 031 507192 - www.iccomoprestino.edu.it

Email: coic81300n@istruzione.it - PEC: coic81300n@pec.istruzione.it - CF: 80020220135

Codice Univoco Ufficio: UF74US - Codice IPA: ISTSC_COIC81300N

Protocollo vedi segnatura

Como, 30/06/2025

A tutti i Docenti in servizio

Al DSGA

Al sito

Agli atti

Oggetto: **Avviso di convocazione scrutini finali scuole primarie e secondarie**

Vista la normativa in vigore

Consultato il Collegio dei Docenti che esprime parere favorevole con delibere adottate all'unanimità dei presenti il 28 Maggio 2025 sui punti all' o.d.g numero 4 lettera a), b), c), d)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dispone

1. Scuole secondarie

Il giorno 6 Giugno p.v. per gli alunni delle scuole secondarie è fissata la consueta *lectio brevis* per consentire ai Docenti di riunirsi in scrutinio finale; agli alunni i migliori auguri di successo e di buone vacanze.

Pertanto le lezioni per tutte le classi di scuola secondaria termineranno alle ore 10.15.

I docenti sono convocati a scrutinio finale secondo il calendario che segue Gli scrutini sono presieduti dal Dirigente scolastico con il supporto dei Coordinatori dei consigli di classe.

In caso di indisponibilità del Dirigente, il Coordinatore è delegato dal dirigente con il presente atto.

06.06 venerdì	Via Picchi In presenza	Ore 11.00	3A Moro	Piccinelli
		12.00	3B Moro	Gazzola
		Pausa		
		14.00	3C Curie	Lorusso
		15.00	2A Curie	Rovis
		16.00	3A Curie	Roncoroni
		17.00	3B Curie	Desantis
		18.00	3D Curie	Verga
07.06 sabato	Via Picchi In presenza	Ore 08.00	1C Curie	Giudice
		09.00	2C Curie	Mosca

		10.00 2D Curie	Ferrari
		11.00 1A Curie	Guzzo
		12.00 1B Curie	Della Vigna
		13.00 2B Curie	Della Vigna
09.06 Lunedì	Via Picchi In presenza	Ore 08.00 1A Moro	Benzoni
		09.00 2A Moro	Turchetti
		10.00 1B Moro	Bernasconi C.
		11.00 2B Moro	Ciclitira
09.06 Lunedì	Via Picchi In presenza	Ore 13.00 RIUNIONE PLENARIA ESAMI	

Le operazioni di scrutinio si terranno per entrambe le scuole nella sede di via Picchi.

Le sostituzioni di Collegi assenti, a garanzia della collegialità perfetta, saranno disposte a norma di legge per decreto del Dirigente scolastico.

Criteri per la sostituzione: docente della materia, docente del consiglio di classe, docente della scuola, docente di altre scuole (in ordine di esclusione).

Al termine della sessione tutti gli atti dovranno essere trasmessi alla Segreteria Didattica per gli adempimenti successivi.

2. Scrutini Scuole primarie

06.06 venerdì	Via Picchi In presenza Ore 14.30	Gli scrutini sono convocati contemporaneamente; vanno effettuati in ordine di classe; i Docenti con impegni su più plessi interverranno a turno
10.06 martedì	Via Picchi	Scuola Primaria di San Fermo Corso A Corso B
16.06 lunedì	Loro plesso	Consegna documenti di valutazione Colloqui con le Famiglie
17.06 martedì		Consegna documenti di valutazione Colloqui con le Famiglie

Le operazioni di scrutinio si terranno nella sede di via Picchi.

Le sostituzioni di Collegi assenti saranno disposte a garanzia della perfetta collegialità, dal Dirigente scolastico anche su segnalazione via brevi dei Coordinatori degli scrutini (la competenza per lo scrutinio in Scuola Primaria è dei team psicopedagogici).

APPENDICE "VADEMECUM SULLA VALUTAZIONE SCOLASTICA PER LO SCRUTINIO FINALE"

Non ci saranno disposizioni, per quanto dettagliate e rigorose, che sostituiranno la responsabilità decisionale del Docente, chiamato ad esprimere la valutazione. Di sicuro concorreranno a rendere più agevole e sereno un compito delicatissimo e carico di "peso giuridico" e di "peso educativo-formativo".

Esistono disposizioni di legge e normative vincolanti per la valutazione scolastica?	<i>Sì, e il Docente è tenuto a conoscerle e ad applicarle.</i>
L'Autonomia scolastica come s'inserisce nella questione?	<i>Il Collegio dei Docenti stabilisce – all'inizio dell'anno scolastico – i criteri di verifica e di valutazione che, fatti propri da ogni Consiglio di classe, vincolano tutti i Docenti.</i>
Può un Docente, in nome della "libertà d'insegnamento" disattendere, in tutto o in parte sia le disposizioni di legge che i criteri deliberati?	<i>No, perché è pubblico dipendente e quindi è tenuto a rispettare leggi e disposizioni e perché l'applicazione di quelle mira anche alla tutela dei diritti di terzi.</i>
La valutazione "numerica" ha dei parametri fissi?	<i>La norma stabilisce che il Docente esprime un giudizio di merito sulla prova e, in conformità a tale giudizio, sancisce un voto che può essere espresso dal n. 1 al n. 10. Le scale ridotte sono illegittime</i>
La valutazione deve partire dagli elementi positivi o negativi?	<i>L'abitudine – scorretta – è di valutare partendo dagli errori commessi e non dagli elementi positivi, per quanto minimi. Il voto è destinato all'incoraggiamento ad apprendere, non a stigmatizzare soltanto il non appreso. Gli spiragli di luce indicano, a volte, la strada meglio del sole accecante.</i>
Quali sono i parametri di riferimento per l'attribuzione dei voti numerici?	<u>Consuetudine</u> vuole che siano così definiti: 1 – preparazione nulla 2 – preparazione o prova del tutto manchevoli o con numero considerevole di errori 3 – idem, con lieve minore gravità 4 – preparazione o prova insufficienti, con gravi errori o carenze 5 – preparazione o prova mediocri 6 – preparazione o prova sufficienti

	7 – preparazione o prova discrete 8 – preparazione o prova buone 9 – preparazione o prova ottime 10 – preparazione o prova lodevoli
Nelle prove scritte è sufficiente mettere solo il voto numerico?	<i>No, perché la norma esige che sia espresso, sotto il voto numerico, anche un "breve giudizio motivato"</i>
E' da considerare "breve giudizio motivato" anche la semplice dizione: "Insufficiente" – "Sufficiente"?	<i>No perché va esplicitato – brevemente – perché la prova è sufficiente o insufficiente.</i>
Nel breve giudizio motivato, sia nelle prove scritte sia orali, il Docente si può consentire espressioni sulla persona dell'alunno?	<i>Non è affatto consentito; anzi questo comportamento è stato causa di contenzioso in sede legale. Il Docente potrà sicuramente esprimere valutazioni sulla prova e sul comportamento "scolastico" e mai sulla persona.</i>
Che significa che il Docente deve disporre di un "congruo numero di prove e/o interrogazioni"?	<i>Secondo la materia d'insegnamento il Collegio dei Docenti, conformandosi alle leggi e alle disposizioni ministeriali, stabilisce il numero minimo d'interrogazioni e di compiti scritti necessari per una valutazione che risponda al criterio di "sufficienti elementi di giudizio"</i>
Esiste un numero di sotto al quale non si può affermare che ci siano sufficienti elementi di giudizio?	<i>La giurisprudenza e il contenzioso, oramai costante, si pongono sul limite di tre prove scritte e tre prove orali a periodo quadrimestrale, dispone il Collegio dei Docenti in autonomia</i>
Possono essere considerate prove da valutare anche le esercitazioni a casa?	<i>La norma lo stabilisce; anzi lo esige.</i>
Come ci si comporta in caso di prove scritte copiate da un compagno di classe o da fonte esterna?	<i>La contestazione dovrà avvenire con elementi certi, documentali e provati. Nel qual caso l'alunno è sanzionabile non solo dal punto di vista strettamente didattico ma anche disciplinare.</i>
L'alunno può richiedere copia della sua prova?	<i>Sì, con le procedure previste dalla norma.</i>
Se l'alunno si assenta volutamente nel giorno delle prove scritte o delle interrogazioni, come ci si comporta?	<i>Prima di tutto bisogna avere elementi per considerare l'assenza come un trucco per non sottoporsi alla prova (cosa molto difficile!); poi lo si sottopone a prove suppletive, anche senza preavviso, purché la classe sia stata avvertita – già dall'inizio</i>

	<i>dell'anno – che s'intenderà agire nel modo sopra descritto.</i>
Che significa l'espressione: "Insufficienti elementi di giudizio"?	<i>Le cause potrebbero essere varie:</i> <i>1. Le assenze dell'alunno non hanno consentito un numero di valutazioni rispondenti al giudizio di congruità. (La valutazione dipenderà dalla causa delle assenze e da come il Docente e il Consiglio le considera).</i> <i>2. Sono mancate le condizioni temporali e logistiche per poter procedere allo svolgimento delle prove. (Si dovrà dimostrare l'impossibilità, non dovuta a volontà del Docente).</i> <i>3. Il Docente è stato assente o è stato nominato tardivamente e non si è potuto nominare il supplente. (Idem, come sopra).</i>
Se l'alunno, chiamato a conferire, dichiara di non essere preparato, come ci si regola?	<i>La valutazione della situazione è affidata alla saggezza e alla competenza professionale del Docente. Di sicuro non può essere messo un voto alla non interrogazione. Se l'alunno così si pronuncia e il Docente ha elementi di giudizio negativo sulla giustificazione, lo chiama in ogni caso a conferire e mette un voto alle risposte sbagliate o alle non risposte.</i>
E se l'alunno si rifiuta di venire a conferire?	<i>Il suo comportamento è sanzionabile, sia dal punto di vista didattico (1) che dal punto di vista disciplinare.</i>
Le "interrogazioni scritte" possono sostituire del tutto le verifiche orali?	<i>No. Il Collegio dei Docenti può deliberare, tra i criteri, la possibilità di fare riferimento a "prove scritte", riepilogative di parti significative di svolgimento del programma.</i>
Se un alunno consegna, nelle prove scritte, "foglio in bianco"?	<i>E' opportuno che il Docente faccia innanzi tutto apporre la firma sotto l'elaborato non svolto e faccia dichiarare – per iscritto – perché l'alunno consegna il foglio in bianco. Dopo di che valuta la prova come al minimo del numero consentito.</i>
Quali sono questi elementi di giudizio?	<i>Oltre che: conoscenze – competenze – abilità, fanno parte del giudizio: Impegno, partecipazione, interesse, desiderio di migliorare nell'apprendimento e nei risultati, presenza assidua alle lezioni, partecipazione alle iniziative di recupero (sia in orario di lezione che in attività extra-curricolari), effettiva dimostrazione di studio domestico.</i>

Come si concilia, allora, la "misurazione" con il giudizio di merito?	<i>Già le singole "misurazioni", nel corso dell'anno, dovranno tenere presenti gli elementi di giudizio di merito, ma sicuramente questi saranno considerati più incisivi nelle valutazioni quadrimestrali e finali.</i>
Facciamo un esempio	<i>Alunno n. 1 = Elementi quantitativi di giudizio in progressione sono 2-4-6-8, per un totale di 20 che, diviso per 4, porta a concludere per un voto numerico di 5</i> <i>Alunno n. 2 = Elementi quantitativi di giudizio in regressione sono 8-6-4-2, per un totale di 20 che, diviso per 4, porta a concludere per un voto numerico di 5.</i> <i>Domanda: il Docente, in tutta coscienza, potrà davvero concludere per un voto di 5 (mediocrità) in entrambi i casi?</i>
Gli alunni non sono abituati a questa distinzione e gridano all'ingiustizia di fronte ad una media che non è strettamente matematica	<i>Dipende da noi educarli sia alla valutazione corretta sia all'autovalutazione.</i>
Si può chiedere lo svolgimento di una prova scritta senza prima di aver fatto verificare lo svolgimento della precedente?	<i>E' didatticamente molto scorretto.</i>
La "brutta copia" è da considerare documento di prova?	<i>Tutta l'elaborazione della prova è documento didattico.</i>
Promozione o non promozione: esistono parametri di valutazione sotto ai quali non è consentito promuovere?	<i>Le leggi e le disposizioni, al riguardo, si trovano di fronte ad un ginepraio di valutazioni, anche di contenzioso legale. Di sicuro vale il seguente principio, accompagnato dall'analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell'alunno, valutata secondo rigorosi e documentati parametri di valutazione scolastica e accertate condizioni psico-fisiche, ambientali, sociali, famigliari.</i> <i>L'alunno è dichiarato non promosso quando presenta gravi e diffuse lacune, accertate come insufficienze non colmate e non colmabili, allo stato del percorso didattico, tali da non consentirgli una proficua prosecuzione degli studi nella classe successiva.</i>
Quali sono i "documenti" che accompagnano la valutazione degli alunni?	<i>Il Registro di classe – Il registro personale del docente – le prove scritte – i test – ecc.</i>

Qual è il valore giuridico del Registro del Docente?	<i>La questione è controversa perché esiste varia giurisprudenza. Di sicuro è da considerare il diario personale dell'attività didattico-professionale del Docente. Sotto quest'aspetto, in caso di contenzioso, è indispensabile che garantisca il Docente di fronte ad ogni accusa o interpretazione del suo operato. Il registro di classe ha natura di atto pubblico secondo la legge civile.</i>
Si possono fare correzioni sui registri?	<i>Sì, purché autenticate dal correttore e con visione leggibile sia della prima stesura sia della seconda. Sul RE occorre annotare la sequenza delle registrazioni (errore, correzione)</i>
Può un Docente dire all'alunno che lo "boccherà"?	<i>Se l'espressione ha il significato di denuncia-incitamento per carenze gravi e per impegno non adeguato, l'espressione – pure infelice – ha un suo significato. In ogni caso non è mai il Docente a decidere, da solo per la promozione o la non promozione perché il Docente propone un giudizio ed un voto e il Consiglio di classe delibera in merito.</i>
Le assenze incidono sul giudizio negativo?	<i>Di per sé, no. Ma se a causa delle assenze, soprattutto se non adeguatamente motivate e documentate, l'alunno non ha potuto fruire dell'ordinato corso degli studi, su questo appunta le sue valutazioni il Consiglio di classe, cioè come concausa delle negatività.</i>
Il Consiglio di classe ha l'autorità di "cambiare" il voto proposto dal Docente?	<i>Il Consiglio di classe ha l'autorità di discutere sulla proposta del Docente e, alla luce delle disposizioni di legge e dei criteri approvati, motivando a verbale, può deliberare diversamente dalla proposta. Il Docente può accettare la delibera del Consiglio o mettere a verbale il suo voto contrario.</i>
Un Docente può riferire all'esterno quanto è avvenuto nel Consiglio di classe (ad esempio il suo dissenso o le valutazioni dei colleghi)?	<i>E' un comportamento di grave difformità alle disposizioni di legge che vincolano al segreto d'ufficio</i>
Può il Dirigente cambiare i voti?	<i>No. Il Dirigente è presidente del Consiglio di classe, è garante della legittimità delle procedure ed esprime il suo voto come tutti i componenti.</i>
Se il Docente della classe risulta assente allo scrutinio – per assenza legittima – e il Consiglio determina di assegnare un voto diverso da quello proposto dal	<i>No.</i>

Docente, può questi contestare la decisione del Consiglio e far verbalizzare, a posteriori, il suo dissenso?	
Se un Docente risulta legittimamente assente, da chi sarà sostituito?	<i>In primis da un docente della stessa materia, anche di altra classe.</i>
Il docente, chiamato a sostituire il collega, può rifiutarsi adducendo, come ragione, che non conosce gli alunni e, quindi, non è in grado di valutarli?	<i>Assolutamente no. In ogni caso dovrà avere a disposizione gli elementi di valutazione formalizzati dal collega assente.</i>
Se un docente – che insegna in più scuole – riceve convocazione contemporaneamente per più consigli di classe?	<i>Di solito le scuole concordano anticipatamente gli impegni dei docenti "in comune". In ogni caso il docente non è tenuto alla "bilocalazione" e in un consiglio sarà sostituito con le procedure sopra enunciate.</i>
Si può deliberare senza la presenza di tutti i componenti il Consiglio di classe?	<i>No. Il consiglio è organo perfetto solo con la presenza di tutti i componenti al momento della deliberazione.</i>
La determinazione di giudizio per gli alunni è obbligatorio che sia individuale e individualmente formalizzato?	<i>Sì. Non è consentita deliberazione a stock.</i>
In altre parole, soprattutto il giudizio di non promozione non potrà essere "collettivo"	<i>Esatto. Ogni alunno è promosso o non promosso per motivazioni sue specifiche.</i>
Un componente del Consiglio di classe, in sede di scrutinio, può "astenersi"?	<i>L'astensione è prevista per tutte le forme di votazione collegiale – con diverso valore, secondo la tipologia del consesso – ma è da considerare deontologicamente non corretto, giacché si tratta di valutazione di alunno che tutti hanno contribuito a formare e singolarmente a valutare.</i>
Sono obbligato a dare in anticipo i miei voti, prima dello scrutinio?	<i>La consuetudine vuole che gli atti si predispongano, ma non c'è alcun obbligo. Si tenga presente, però, che un rifiuto in tal senso allunga i tempi delle procedure. E' evidente che esiste, anche in questo caso, l'obbligo del segreto d'ufficio.</i>
A chi tocca predisporre tutti gli atti di scrutinio?	<i>Ai singoli docenti, ciascuno per la sua materia; al Coordinatore di classe (se così è organizzativamente stabilito).</i>
Qual è il ruolo della Segreteria?	<i>Predisporre gli atti amministrativi, conseguenti alla definitiva formalizzazione di tutti gli atti didattici.</i>
Può un Docente rifiutarsi di compiere questi atti cartacei?	<i>No</i>

Gli impegni orari per gli scrutini e per gli atti preparatori sono da conteggiare nei limiti delle attività aggiuntive d'insegnamento?	<i>No. Fanno parte degli obblighi di servizio.</i>
Se un docente è "in giornata libera" è obbligato a rispondere alle esigenze organizzative e di convocazione del Consiglio di classe?	<i>Certo.</i>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Convenga